



Titolo

Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – art. 49, comma 4, CGS -sottoscrizione della parte o del procuratore – necessità – conseguenze – inesistenza – sanatoria delle irregolarità formali – inapplicabilità

Descrizione

Ai sensi dell'art. 49 CGS il reclamo deve essere sottoscritto dal procuratore. L'art. 125 CPC prescrive che gli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore e che il difetto di garanzia (quando non desumibile da altri elementi, quali la firma per autentica della firma della procura in calce oa margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto, atteso che la richiesta è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cfr. Cass. n. 1275/2011). Al riguardo non è invocabile l'art. 49, comma 7 del Codice di giustizia sportiva il quale recita: *“le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”*. Non si è in presenza, difatti, di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell'inesistenza giuridica dell'atto stesso nella sua rappresentazione documentale.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 12/CFA/2020-2021/A

Presidente

Sica

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 49, comma 4, CGS; art. 49, comma 7 CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 012 CFA del 15 settembre 2020 (Sig. Mollo Giuseppe-ASD Olympic Rossanese 1909)